

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

CAPONE	AVV. PIO	Presidente / Relatore
BUONOMO	DOTT. VINCENZO	Giudice
LONGOBARDI	AVV. ANTONINO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°213/05/05 DEL 16/06/2005 - DEPOSITATA IL 03/10/2005
- sul ricorso n. 2062/04

depositato il 15/12/2004

-avverso AVV.REC..CRED. n.REOCRTA00250/04 REC.CREDITO.IMP 2003

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

CIASULLO LEONARDO

C. DA ORNETA 164/B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2004 Ciasullo Leonardo proponeva ricorso avverso l'avviso di recupero n. REOCRТА00250/04 relativo al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23/12/2000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Avellino e notificato il 18/10/2004. Il ricorrente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'Ufficio di Ariano Irpino e nel merito che l'investimento era avvenuto prima dell'8 luglio 2002, come risultava dal contratto di acquisto del decespugliatore. Pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di recupero impugnato, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che impugnava il ricorso ed eccepiva la inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del difensore e nel merito che l'investimento era avvenuto il 23 settembre 2002 dopo l'entrata in vigore del D. L. n. 130/02.

Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza di discussione le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e pertanto va respinto..

In punto di fatto va rilevato che l'investimento da parte del ricorrente è stato avviato in data 10 giugno 2002, come risulta dal contratto, ma è stato concluso il 23 settembre 2002, come risulta dalla fattura emessa.

Va rilevato, inoltre, che in materia di acquisto di beni mobili l'investimento si realizza con la consegna e contemporanea fatturazione del bene, come previsto dalla circolare n. 41 /E emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 18/4/2000.

Va rilevato, infine che mentre l'art. 8 della legge n. 388/2000 prevedeva l'utilizzazione automatica del credito di imposta, l'art. 10 del D. L. n. 138/2002 prevede per poter usufruire del credito di imposta la preventiva autorizzazione dell'investimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in esame, poiché l'investimento è stato realizzato il 23 settembre 2002, il ricorrente doveva ottenere la preventiva autorizzazione dell'Agenzia e non poteva utilizzare automaticamente il credito di imposta.

Pertanto il ricorso va respinto.

Data la natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio..

Avellino 16 giugno 2005.

Il Presidente - relatore